

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. **06/A/130917**
San Fior, 17/09/2013

Ai gentili **Clienti**

Loro sedi

Oggetto: **Avvio del Sistri dal 1° ottobre 2013**

L'art. 1 (*Operatività del SISTRI*) del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20-3-2013 aveva stabilito le seguenti date differenziate di avvio del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI):

- 1) il 1° ottobre 2013, per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di dieci dipendenti e per gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti speciali pericolosi (art. 3, comma 1, lettere c), d), e), f) g), h), del DM 18 febbraio 2011, n. 52);
- 2) il 3 marzo 2014, per gli altri enti o imprese obbligati all'iscrizione al SISTRI.

Detto articolo è stato abrogato dall'art. 11, comma 6, lett. b), D.L. 31 agosto 2013, n. 101.

Il primo comma del predetto art. 11, modificando radicalmente i primi tre commi dell'art. 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ha reso **facoltativa** l'iscrizione al SISTRI per i produttori e i gestori dei rifiuti non pericolosi; restano, invece, "tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a¹):

- **i produttori iniziali di rifiuti pericolosi**
- **e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori**".

Nei successivi commi due e tre, il citato articolo 11, stabilisce le nuove decorrenze (che vanno a sostituire quelle precedentemente previste dall'abrogato art. 1 del D.M. 20-3-2013), come segue:

- dal **1° ottobre 2013**, per gli enti o le **imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi**, inclusi i **nuovi produttori** (comma 2);

¹ Peraltro, il quarto comma del citato articolo 11, lascia aperta la strada all'individuazione, entro il 3/03/2014, con DM, di nuove categorie di enti o imprese che effettuano il trattamento di rifiuti, cui estendere il Sistri.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

- **dal 3 marzo 2014**, per i **produttori iniziali** di rifiuti pericolosi (comma 3), **a prescindere dal numero dei dipendenti**.

Si sottolinea che ora sono ricompresi negli obblighi di monitoraggio telematico, non più solo i **rifiuti speciali pericolosi**, bensì tutti i **rifiuti pericolosi**, compresi, quindi, anche i rifiuti **urbani**.

La normativa si è, poi, arricchita di una nuova categoria, dai contorni incerti, di soggetti obbligati al Sistri: quella dei c.d. **“nuovi produttori”**.

Probabilmente (ma è auspicabile una conferma ufficiale), in tale definizione non rientrano i **“nuovi produttori iniziali”** (cioè i soggetti che iniziano una nuova attività dalla quale derivano rifiuti pericolosi), ma unicamente i soggetti che, effettuando professionalmente operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, nell'ambito di tali fasi, producono essi stessi **“nuovi” rifiuti pericolosi**. Questa interpretazione si basa sul fatto che la disposizione di cui al novellato primo comma dell'art. 188-ter del D. Lgs. 152/2006 è norma destinata ad operare **“a regime”**; infatti, dopo il 3/03/2014, l'inciso **“inclusi i nuovi produttori”** non avrebbe alcun senso, se non si riferisse a soggetti diversi dai “produttori iniziali” (già obbligati).

L'art. 3 del D.M. 20-3-2013 (*Regime transitorio*) stabilisce che **“fino alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di operatività del SISTRI... continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”**. Pertanto, i soggetti gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, dovranno continuare **nei primi trenta giorni di operatività del Sistri, ad utilizzare i formulari ed i registri dei rifiuti**, affiancandoli alle nuove procedure.

Un grosso interrogativo riguarda le micro imprese che, a determinate condizioni², sono autorizzate a trasportare i propri **rifiuti pericolosi**, dal momento in cui, secondo la Corte di Giustizia UE, esse sono equiparate ai **“trasportatori professionali”**; una rigida interpretazione delle norme vigenti le obbligherebbe, infatti, a dotare i propri mezzi delle famigerate scatole nere (“black box”) e ad utilizzare il Sistri.

² I produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti all'iscrizione “ordinaria” all'Albo dei Gestori Rifiuti, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Per concludere, si ricorda che, a mente del primo comma dell'art. 190 del D.Lgs 152/2006, i soggetti di cui all'articolo 188-ter, comma 2, lett. a) e b)³, che non hanno aderito su base volontaria al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), **hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico** su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.

Il personale dello Studio rimane a disposizione per maggiori delucidazioni.

Cordialità.

GiAn

³ L'art. 190 manca di coordinamento con le modifiche introdotte dal DL n. 101/2013 nell'art. 188-ter, secondo comma, che non individua più tra i soggetti tenuti **facoltativamente** all'iscrizione al Sistri (solo):

a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) che non hanno più di dieci dipendenti;

b) gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi; bensì, tutti i **soggetti diversi** da quelli (produttori e gestori di rifiuti pericolosi) obbligati al Sistri.

Pertanto, a causa della solita sciatteria legislativa, **c'è il rischio che si debbano, adesso, tenere i registri anche per i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività commerciali e da attività di servizio (e non solamente in caso di trasporto dei propri rifiuti speciali pericolosi, derivanti dalle predette attività).**